



Bruxelles, 18.2.2016  
COM(2016) 69 final

ANNEX 1

## **ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea**

PROTOCOLLO  
ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE  
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE  
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,  
E IL TURKMENISTAN, DALL'ALTRA,  
PER TENER CONTO DELL'ADESIONE  
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA CECA,  
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA,  
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,  
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELL'UNGHERIA,  
DELLA REPUBBLICA DI MALTA,  
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA ROMANIA,  
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA  
E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA  
ALL'UNIONE EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di seguito "gli Stati membri",

e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione"

e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito "l'Euratom"

da una parte,

E

IL TURKMENISTAN

dall'altra,

di seguito denominati insieme "le parti contraenti",

CONSIDERANDO CHE l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 25 maggio 1998;

VISTE l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea il 1° maggio 2004, l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1° gennaio 2007 e l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013;

CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ("l'atto di adesione del 2003"), l'adesione di tali Stati all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo all'accordo stesso;

CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ("l'atto di adesione del 2005"), l'adesione di tali Stati all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo all'accordo stesso;

CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("l'atto di adesione del 2011"), l'adesione della Croazia all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo all'accordo stesso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca aderiscono in qualità di parti contraenti all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra ("l'accordo") e adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri, del testo dell'accordo nonché delle dichiarazioni comuni, degli scambi di lettere e della dichiarazione del Turkmenistan allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.

## ARTICOLO 2

Dopo la firma del presente protocollo, l'Unione trasmette agli Stati membri e al Turkmenistan la versione in lingua bulgara, croata, ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca e slovena dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, le versioni linguistiche di cui alla prima frase del presente articolo fanno fede alle stesse condizioni delle versioni danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turkmena dell'accordo.

## ARTICOLO 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

#### ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

#### ARTICOLO 5

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, ungherese, tedesca e turkmena, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a ..., il ...

PER L'UNIONE EUROPEA, I SUOI STATI MEMBRI E LA COMUNITÀ EUROPEA  
DELL'ENERGIA ATOMICA

PER IL TURKMENISTAN